

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. IV
n. 7-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CUCCA)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI AMBIENTALI E
TELEFONICHE**

DEL SENATORE

LUIGI CESARO

nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 R.G.N.R. - n. 22357/2019 R.G. GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 110 del codice penale; 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, del codice penale (concorso nel reato di associazioni mafiose anche straniere); 2) 81, capoverso, del codice penale; 110 del codice penale; 416-ter, commi primo e secondo, del codice penale (concorso nel reato continuato di scambio elettorale politico-mafioso); 3) 81, capoverso, del codice penale; 110 del codice penale; 416-ter, commi primo e secondo, del codice penale (concorso nel reato continuato di scambio elettorale politico-mafioso)

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli
Sezione del Giudice per le indagini preliminari
il 15 luglio 2020**

Comunicata alla Presidenza il 31 marzo 2021

ONOREVOLI SENATORI.- In data 15 luglio 2020 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni ambientali e telefoniche del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 8491/2016 R.G.N.R. - n. 22357/2019 R.G. GIP).

Il Presidente del Senato ha deferito tale richiesta alla Giunta il 15 luglio 2020 e l'ha annunciato in Aula in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 6 ottobre, del 4 novembre, del 2 dicembre 2020, del 12 gennaio, del 4, 17 e 25 marzo 2021.

In data 20 ottobre 2020 il senatore Cesaro ha fatto pervenire una memoria scritta.

Nella seduta del 25 marzo 2021 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni prog. 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle telefonate prog. 186 del 1° dicembre 2016 (intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito), e prog. 16100 del 27 giugno 2017 (intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo); di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti quindici intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

* * *

a) Fatto

Dagli atti processuali si evince che il senatore Luigi Cesaro risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, per il reato di associazione di tipo mafioso (articoli 110 e 416-*bis*, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo, del codice penale) e per il reato di scambio elettorale politico-mafioso continuato (articoli 81, 110 e 416-*ter*, commi

primo e secondo, del codice penale) relativamente alle elezioni amministrative del Comune di Sant'Antimo.

In particolare il parlamentare, in concorso con altri, avrebbe favorito il *clan* Puca, in cambio di appoggio in occasione delle competizioni elettorali, fungendo da interlocutore tra il *clan* e la politica locale, turbando lo svolgimento delle competizioni elettorali svoltesi nel Comune di Sant'Antimo dal 2007 in avanti con l'intervento sulla formazione delle liste, sulla compravendita di voti con la corresponsione di somme di denaro, sull'attribuzione di incarichi di governo o dirigenziali nell'ambito del Comune a persone indicate dal *clan*.

La richiesta del Giudice per le indagini preliminari ha ad oggetto 21 conversazioni intercettate sulle utenze in uso ai signori Luigi Vergara, Antimo Cesaro e Francesco Di Lorenzo e a bordo delle autovetture dei signori Luigi Vergara e Francesco Di Spirito. Si segnala che, rispetto alla richiesta del Pubblico Ministero relativa a 25 conversazioni, nell'ordinanza se ne escludono 4 di tenore familiare con il fratello Antimo Cesaro.

Le intercettazioni a carico di Luigi Vergara sono state richieste il 30 settembre 2016 a seguito della denuncia di una funzionaria del settore urbanistica dell'UTC di Marano di Napoli, impegnata all'epoca in ispezioni sull'area del Piano degli insediamenti produttivi (PIP) realizzato da un'impresa dei fratelli del senatore Cesaro, Aniello e Raffaele, commessa in quel momento oggetto di indagine da parte del ROS. La denuncia riguardava il tentativo da parte del Vergara di ammorbidire i controlli e l'invito a soprassedere rispetto alle irregolarità riscontrate, profilando anche un incontro con il senatore Cesaro. Veniva quindi instaurato un procedimento autonomo, il n. 8491/16 all'esame e, in seno a questo, venivano autorizzate nel marzo del 2017 varie attività di intercettazione tra cui quelle su Antimo Cesaro e Francesco Di Lorenzo.

Per quanto riguarda le captazioni relative a Francesco Di Spirito, la richiesta era stata avanzata il 23 novembre 2016 nell'ambito

dell'indagine sul Piano di insediamento produttivo di Marano al fine di valutare la natura del coinvolgimento del Di Spirito nella vicenda (risultato poi estraneo) poiché all'epoca aveva contattato la funzionaria di Marano interessandosi alle ispezioni ed era emerso che suo cognato aveva avuto l'incarico da Raffaele Cesaro di sovrintendere ai lavori oggetto delle ispezioni.

I rapporti con il senatore Cesaro emergono, per quanto riguarda le intercettazioni di Vergara e Di Spirito, a partire dal 16 gennaio 2017, rispettivamente tre e due mesi dopo l'avvio delle attività intercettive, quando viene captato un dialogo da cui si evince che Vergara avrebbe ricoperto il ruolo di commissario cittadino per Forza Italia in vista delle elezioni comunali di Sant'Antimo del giugno 2017. Le intercettazioni di Vergara evidenziano - secondo l'autorità giudiziaria - che egli aveva rapporti d'affari con esponenti del *clan* Puca e che esisteva un meccanismo clientelare finalizzato a soddisfare gli interessi del *clan*.

Secondo il Giudice per le indagini preliminari, le circostanze dimostrano la casualità delle intercettazioni in cui sono presenti interlocuzioni con il parlamentare, la cui presenza nell'auto del Vergara era imprevedibile; continua il Giudice per le indagini preliminari, "laddove *il terzo* sia l'obiettivo perseguito dall'indagine, la presenza di eventuali contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può bloccare l'attività captativa". Inoltre, sulla base degli elementi investigativi raccolti sul Vergara, sono state autorizzate il 6 e il 14 marzo 2017 attività di intercettazione sulle utenze di Antimo Cesaro e di Francesco Di Lorenzo sui quali si sono concentrate le indagini in virtù del loro ruolo centrale nei fatti investigati. Viene evidenziato infine anche che le conversazioni in cui compare il parlamentare sarebbero minimali rispetto alla mole delle registrazioni.

Conclude il Giudice per le indagini preliminari sostenendo che "la genesi dell'inchiesta e la qualifica di indagati rivestita dai soggetti intercettati indica che lo strumento captativo era diretto a cogliere le condotte illecite ascritte a costoro e non ad attuare una

surrettizia volontà di cogliere le conversazioni del parlamentare. Da quanto sopra consegue che è da escludersi qualsivoglia unidirezionalità delle investigazioni [...] e che le intercettazioni vanno qualificate come casuali".

Le conversazioni per cui viene chiesta l'autorizzazione sono le seguenti. Quelle intercettate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara: prog. 253, 297 e 299 del 21 e del 22 ottobre 2016; prog. 902 del 22 ottobre 2016; prog. 5319 del 5 febbraio 2017; prog. 5351 del 6 febbraio 2017; prog. 5371 del 6 febbraio 2017; prog. 12720 del 6 febbraio 2017; prog. 16647 del 7 marzo 2017; prog. 16653 del 7 marzo 2017; prog. 8223 e 8226 del 27 marzo 2017; prog. 5858, 6202, 6203 e 6212 del 14, 20 e 21 febbraio 2017; prog. 7082 dell'8 marzo 2017; prog. 7119 del 9 marzo 2017; prog. 20318 del 3 aprile 2017; prog. 20333 del 3 aprile 2017; prog. 20342 del 3 aprile 2017; prog. 8666 del 4 aprile 2017; prog. 8961 del 7 aprile 2017; prog. 9052 dell'8 aprile 2017; prog. 11039 del 13 maggio 2017. Quelle intercettate a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito: prog. 186 del 1° dicembre 2016. Quelle intercettate sull'utenza di Francesco Di Lorenzo: prog. 16100 del 27 giugno 2017.

* * *

Nella seduta del 6 ottobre 2020, la Giunta ha convenuto sulla proposta del relatore di concedere 15 giorni al senatore Cesaro per depositare memorie o rendersi disponibile a un'audizione.

In data 20 ottobre 2020 il senatore ha fatto pervenire una memoria scritta. Dopo una breve premessa sulla giurisprudenza costituzionale in materia, la memoria prosegue con l'intento di dimostrare la sussistenza del *fumus persecutionis*.

In primo luogo il senatore Cesaro ricorda che le intercettazioni sono state disposte a partire dall'ottobre 2016 e sono proseguite fino alla primavera del 2017 in cui si sono svolte le elezioni comunali a Sant'Antimo. Sarebbe palese che l'obiettivo fosse quello di intercettare candidati ed

esponenti di Forza Italia, e in particolare il parlamentare, poiché fin dalla prima richiesta di intercettazione (10 ottobre 2016), il Pubblico Ministero era a conoscenza dei rapporti tra lui e Luigi Vergara. Pochi giorni dopo infatti, il 22 ottobre 2016, avviene la prima intercettazione di conversazione tra il Vergara e il senatore. L'interesse verso il parlamentare sarebbe confermato anche nella richiesta di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni del 16 novembre 2016, autorizzazione che il Giudice per le indagini preliminari ha concesso quando oramai era noto il coinvolgimento di un parlamentare e peraltro senza fare domanda alla Camera di appartenenza.

Dal febbraio 2017 si è allargata la platea degli intercettati includendo gli attori principali della campagna elettorale di Forza Italia in vista delle elezioni comunali, con il risultato che nessuna conversazione del senatore Cesaro potesse sfuggire alle attività di captazione che via via venivano autorizzate dal Giudice per le indagini preliminari.

La memoria del senatore definisce "sorprendente" e "irragionevole" la tesi del Giudice per le indagini preliminari secondo cui, laddove il terzo sia l'obiettivo dell'indagine, la presenza di "contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può bloccare l'attività captativa" ma che "il divieto di intercettazione senza autorizzazione della Camera di appartenenza opererebbe nel mero caso di unidirezionalità delle investigazioni". Secondo la tesi del Giudice per le indagini preliminari come esaminata nella memoria, le intercettazioni sarebbero quindi sottoposte ad autorizzazione del Parlamento solo se il fine è quello di accertare la responsabilità del parlamentare. Al contrario, sottolinea la memoria, la legge, sostenuta dalla giurisprudenza costituzionale, vieta l'intercettazione anche indiretta. Ad avviso del senatore la casualità delle intercettazioni in esame non sussisterebbe *ab origine*.

La memoria continua con una disamina delle singole telefonate volta a dimostrare due aspetti: che gli inquirenti fossero pienamente a conoscenza dell'assiduità della frequentazione tra il parlamentare e il Vergara e che inoltre

l'atteggiamento del senatore Cesaro emergente dalle telefonate sarebbe di estraneità e di condanna della vicinanza tra alcuni esponenti locali di Forza Italia e alcuni esponenti della criminalità organizzata. Sarebbe quindi evidente l'intento persecutorio sotteso alla richiesta dell'Autorità giudiziaria.

* * *

b) Diritto

Si ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale, attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale sia la "direzione dell'atto di indagine", ossia se lo stesso sia rivolto esclusivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con conseguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei parlamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finalizzato a carpire, *in fraudem legis*, elementi indiziari a carico del parlamentare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che ci può essere anche un mutamento di direzione dell'atto di indagine nei casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell'occasionalità, mentre le successive perdano tale requisito, essendosi l'autorità giudiziaria resa conto del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In tale secondo caso, l'autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercettazioni e chiedere alla Camera competente l'autorizzazione preventiva alla captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente assunte e la Camera competente - in caso di

richiesta all'utilizzo *ex post* - potrebbe denegare l'autorizzazione all'utilizzo delle stesse nei confronti del parlamentare (per l'utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di intercettazione: *a)* le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del parlamentare), per le quali occorre munirsi *ex ante* (ossia prima dell'effettuazione della captazione) di autorizzazione della Camera competente; *b)* le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la direzione dell'atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei terzi. In questi casi la captazione di conversazioni del parlamentare è meramente occasionale e conseguentemente il *fumus persecutionis* non può oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse; in tali fattispecie si richiede l'autorizzazione all'utilizzo nei confronti del parlamentare *ex post* (ossia dopo l'effettuazione), essendo impossibile inviare *ex ante* la richiesta in quanto l'autorità giudiziaria non stava svolgendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; *c)* le intercettazioni indirette in senso stretto, quando l'autorità intercetta l'utenza di terzi con l'obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale tipologia viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l'autorità giudiziaria deve munirsi *ex ante* dell'autorizzazione. Ove non lo faccia l'autorizzazione all'utilizzo deve essere denegata dalla Camera competente.

Nel caso di specie, le prime quattro telefonate intercettate sull'utenza del Vergara rivestono, alla stregua di parametri di ragionevolezza e di verosimiglianza, il carattere della fortuità, anche alla luce della concentrazione di tali conversazioni in un arco temporale ristretto, in particolare il lasso di tempo che va dal 21 ottobre 2016 al 22 ottobre dello stesso anno. Tale frequenza ravvicinata impediva oggettivamente all'autorità giudiziaria procedente di rendersi conto della continuità dei contatti tra il parlamentare ed il

terzo intercettato, essendo troppo ristretto l'arco temporale di riferimento e conseguentemente essendo impossibile, o almeno altamente improbabile, che la stessa autorità giudiziaria potesse già il 22 ottobre rendersi conto che il giorno prima c'erano stati pregressi contatti tra il parlamentare e il terzo indagato.

Per ciò che concerne invece le intercettazioni effettuate sulla predetta utenza dal 5 febbraio 2017 in poi, l'autorità giudiziaria si era invece ormai resa conto dei rapporti tra i due soggetti e conseguentemente intercettando l'utenza del terzo indagato accettava il rischio concreto che lo stesso interloquesse nuovamente col parlamentare. Esse quindi non rivestono il carattere della fortuità e vanno pertanto respinte.

Sono invece da ritenersi sicuramente casuali, sempre alla stregua di parametri di verosimiglianza, l'unica intercettazione effettuata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito del 1° dicembre 2016 ed altresì l'unica telefonata intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo del 27 giugno 2017.

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di accogliere la richiesta di autorizzazione all'utilizzo relativamente a sei intercettazioni, ossia riguardo alle intercettazioni prog. 253, 297, 299 e 902 del 21 e del 22 ottobre 2016, captate sull'utenza e a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara, nonché riguardo alle intercettazioni prog. 186 del 1° dicembre 2016 (intercettata a bordo dell'auto di Francesco Di Spirito), e prog. 16100 del 27 giugno 2017 (intercettata sull'utenza di Francesco Di Lorenzo); di diniegare la richiesta di utilizzazione delle restanti intercettazioni effettuate a bordo dell'autovettura di Luigi Vergara dal 5 febbraio 2017 in poi.

CUCCA, *relatore*